



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Preg.mi

Sig.re e Sig.ri Avvocati

Oggetto: circolare OBBLIGO FORMATIVO - gestione crediti

Nell'esercizio della professione, l'avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico – e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

In questa prospettiva il dovere di formazione continua costituisce specifico obbligo giusta previsioni della legge professionale forense (art 11 L. 247/2012), del codice deontologico forense (art 15) e del regolamento attuativo CNF.

Ai fini della compiuta verifica del corretto assolvimento dell'obbligo questo Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno tracciare alcuni criteri oggettivi.

In particolare, con delibera del 3/12/2024, il Consiglio ha stabilito che:

- La partecipazione agli eventi formativi e di aggiornamento accreditati a livello locale (intendendosi tali gli eventi organizzati, co-organizzati ovvero patrocinati da quest'Ordine nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Catania) è dimostrabile soltanto attraverso il **meccanismo di riconoscimento elettronico (tesserino magnetico)** in dotazione agli iscritti;
- La partecipazione agli eventi formativi e di aggiornamento a distanza (FAD), ovvero svolti in presenza ma presso enti che non li hanno co-organizzati con questo Ordine, oppure che non hanno ottenuto accreditamento presso questo Ordine, o ancora che, pur essendo organizzati, co-organizzati o patrocinati da quest'Ordine, si sono svolti in siti ubicati al di fuori del circondario del Tribunale di Catania – in ambito distrettuale o extra distretto – ovvero non forniti dello strumento di verifica del tesserino magnetico, è dimostrabile soltanto mediante allegazione dell'**attestato di proficua frequenza**;
- Ferma la possibilità di specifica verifica dei crediti conseguiti sino all'anno 2024 e documentati in tutto o in parte mediante autocertificazione, **dall'anno 2025 l'attività di controllo che questo Ordine è tenuto per legge a svolgere procederà unicamente in base ai su esposti criteri con esclusione, dunque, del riconoscimento dei crediti documentati mediante autocertificazione.**
 - Per quanto concerne le "Altre attività e autoformazione" ex art. 13 reg. CNF è onere dell'iscritto richiedere al COA il riconoscimento dei crediti documentandone i presupposti;
 - Con riferimento agli "Esoneri su domanda" ex art. 15 reg. CNF l'iscritto dovrà documentare specificamente al COA la causa e la durata dell'impedimento

Si rammenta che con riguardo ai crediti derivanti dalla partecipazione ad eventi formativi NON rilevata direttamente mediante il tesserino elettronico permane l'onere di inserire i dati dell'evento e l'attestato di partecipazione sulla piattaforma "Riconosco" (<https://riconosco.dcssrl.it/>) sezione "crediti esterni".

Catania, li 4/12/2024

Il Consigliere Segretario

Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente

Avv. Antonino Guido Distefano